



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. **25097** / 138.11.2016 del **06 DIC. 2016** Pos. n. 10

Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Area 2
Palermo
(Rif. Nota 31/10/2016 n. 54757)

Oggetto: *Riammissione al fondo art.13 lett. a) della L.R. n. 42/75 di lavoratrice RESAIS.*

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che la Resais S.p.A. ha chiesto l'assenso di codesto Dipartimento per l'eventuale riammissione al fondo in oggetto di una propria lavoratrice, sospesa dal trattamento economico ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Nel trasmettere la documentazione acquisita dalla quale "*si evincono le motivazioni addotte dalla RESAIS in ordine alla sospensione dell'indennizzo di prepensionamento di cui all'art. 13 lett. a) della L.R. n. 42/75 ... per violazione del disposto di cui al quinto comma dell'art. 6 della L.R. n. 42/75, così come previsto dal primo comma dell'art. 6 della L.R. n. 5/99*", si chiede l'avviso di questo Ufficio circa la riammissione a detto fondo, in relazione alla soppressione del comma 7 dell'art. 6 della citata legge regionale n. 42/1975, avvenuto con l'art. 14, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

2. La vicenda prende avvio dalla nota 21 dicembre 2012 dell'INPS, direzione provinciale di Palermo, con cui è stato comunicato alla lavoratrice in argomento che la domanda di

autorizzazione "al versamento di contributi volontari, presentata in data 20/06/2005, è stata respinta in quanto ... risulta iscritta alla gestione separata (art. 2, c.26, L.335/95¹)..."

Nella stessa nota si è fatto presente che avverso il rigetto della domanda l'interessata avrebbe potuto presentare ricorso amministrativo allo stesso Istituto entro novanta giorni, e qualora non fosse intervenuta alcuna decisione nei successivi novanta giorni, si sarebbe potuta proporre un'azione giudiziaria.

La RESAIS ha prima richiesto e poi sollecitato alla lavoratrice interessata di produrre copia di un (asserito) ricorso proposto all'INPS avverso il suddetto provvedimento di rigetto, ma tali richieste non sono state riscontrate.

Pertanto, in data 27 settembre 2013, ha comunicato alla medesima lavoratrice che alla luce del contenuto della nota dell'INPS 21 dicembre 2012 "vanno considerate indebitamente percepite le indennità di prepensionamento dall' 1.02.2005 al 28.02.2013, per violazione del disposto di cui al quinto comma dell'art. 6 della L.r. 42/75 così come previsto dal primo comma dell'art. 6 L.r. 5/99. Pertanto la S.V. è invitata a rimborsare alla scrivente società la somma di € 333.952,01 ... a titolo di indennità di prepensionamento indebitamente percepite ...".

Si è intrapresa, quindi, innanzi al Tribunale di Palermo, un'azione giudiziale di accertamento e restituzione del credito, nonché un'azione revocatoria dell'atto di vendita in favore del coniuge della metà indivisa di un'immobile, al quale sono seguiti anche proposte di definizione bonaria della controversia, cui la RESAIS, per tramite del proprio Legale, ha sempre ritenuto di non aderire.

Da ultimo, come sopra visto, con istanza del 4 luglio 2016, essendo stato soppresso il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 42/1975², in forza del disposto di cui all'art. 14, comma 2,

¹ Art. 2 – comma 26 L. 335/1995. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (59), sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26)... Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):

- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti; •disponendo l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26: •di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale; •della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71. (fonte sito web INPS).

²L'art. 6 della l.r. n. 42/975 dispone che "Salvo quanto previsto al successivo art. 9, per gli impiegati e gli operai della SOCHIMISI, ... che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 50 anno di età, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro; ... Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro



della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, la lavoratrice in argomento ha presentato istanza di riammissione al trattamento in oggetto, a decorrere dal 24 maggio 2016 (data di pubblicazione della l.r. n. 8/2016).

La RESAIS in data 28 luglio 2016 nella considerazione di essere “*solo il gestore del personale del Fondo di cui sopra, la cui titolarità è della Regione Siciliana, e specificamente di codesto Dipartimento*” ha chiesto l’assenso su tale richiesta di ammissione.

3. Il sesto comma dell’art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, comma così sostituito dall’art. 119, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dispone che “*la gestione del personale a carico del fondo di cui all’articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, ... cui compete l’obbligo della rendicontazione annuale*”.

Il testo originario era così formulato: «*La gestione del personale a carico del fondo di cui all’articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è affidata all’Assessorato regionale dell’industria.*».

Risulta evidente, alla luce della suddetta modifica normativa, che la gestione del personale a carico del fondo in questione, prima assegnata all’Assessorato regionale dell’industria (ora Assessorato regionale delle attività produttive) è affidata dal 1° gennaio 2003 alla RESAIS.

Ogni decisione sulla richiesta di riammissione del fondo di cui all’articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 spetta dunque, ad avviso di questo Ufficio, unicamente alla suddetta Società.

D’altronde così come la RESAIS ha adottato il provvedimento di sospensione della lavoratrice in discussione, a seguito della sua iscrizione alla gestione separata INPS, ora potrà esaminare la richiesta di riammissione al fondo *de quo*, essendo peraltro nelle condizioni di effettuare una valutazione complessiva dell’intera vicenda.

Il Dipartimento in indirizzo, in caso di accoglimento dell’istanza, accerterà l’eventuale capienza del fondo suddetto, e se del caso effettuerà una integrazione.

Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l’assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza ...

Il trattamento di cui al precedente comma cessa in caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo (quinto comma).

Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati (sesto comma).

[Il predetto trattamento cessa definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi] (settimo comma - comma soppresso dall’art. 14, comma 2, L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 1 della medesima legge)...”

Tra l'altro, dagli atti trasmessi non è dato ricavare se il trattamento spettante alla lavoratrice in questione, nei cui confronti è tuttora pendente come detto un contenzioso per il recupero delle somme indebitamente percepite per otto anni, sia stato soltanto sospeso o sia cessato definitivamente in base alla normativa allora vigente.

Con decorrenza dal 24 maggio 2016, data di entrata in vigore dell'art. 14, secondo comma, della citata l.r. n.8/2016 non è in effetti più previsto che il predetto trattamento cessi definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi (nel caso di specie l'iscrizione alla gestione separata INPS sarebbe stata determinata dall'effettuazione in un arco temporale di due anni di lavori a progetto in un contesto di lavoro autonomo).

Dai lavori parlamentari (*cf. seduta ARS 3 maggio 2016, n. 331*) non è stato, peraltro, possibile ricavare l'intento del legislatore sulle ragioni che hanno indotto all'abrogazione del suddetto settimo comma della l.r. n. 42/75.


Di conseguenza, la richiesta di riammissione al fondo dal 24 maggio 2016 (si ribadisce di esclusiva competenza della RESAIS, gestore del personale affidato) andrà valutata, qualora ne sussistano i presupposti nel contesto complessivo del procedimento, tenendo conto delle modifiche apportate al testo della legge regionale n. 42/1975.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



Avvocato Generale
(Avv. Romeo Palma)

